



**Regolamento per la concessione in uso delle
sale espositive dell'immobile denominato
"Tour de L'Archet"**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 23.04.2024

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo delle sale espositive site al piano terreno dell'immobile denominato "Tour de L'Archet" nel rispetto della scrittura privata con la Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno", comodataria del complesso di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Le sale hanno una superficie di circa mq. 100 compresi i servizi.

Articolo 2

Destinazione

1. Le sale espositive sono concesse in uso temporaneo a soggetti terzi, privati e pubblici, al fine di incrementare l'offerta culturale e artistica alla popolazione locale e di favorire l'attrattiva turistica del Comune di Morgex.
2. In conformità a quanto stabilito dall'atto tra il Comune di Morgex e la Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno", gli eventi da ospitare nelle sale devono rispondere ad elevati livelli di pregio e essere in linea con le caratteristiche monumentali dell'edificio "Tour de L'Archet".
3. Le sale non possono essere concesse in uso per esigenze di culto né per esigenze che prevedano attività ginniche o motorie.

Articolo 3

Domanda e modalità di rilascio della concessione in uso

1. La domanda di concessione delle sale, reperibile presso gli uffici comunali o sul sito web del Comune di Morgex, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Morgex. La stessa deve indicare il giorno o il periodo nonché il tipo di riunione, di manifestazione o di iniziativa per cui si richiede l'uso del locale ed inoltre specificare il nome e cognome, l'indirizzo o la sede, dell'associazione, del partito o comunque del soggetto che riveste le funzioni di organizzatore e responsabile, un recapito telefonico, un indirizzo mail e, se in possesso, un indirizzo PEC.
2. La richiesta di concessione è valutata dalla Giunta comunale con provvedimento motivato.
3. Il Comune di Morgex concede i locali sulla base della data di presentazione delle domande; a tal fine, fa fede l'ordine cronologico di assunzione delle domande al protocollo, non avendo rilevanza la data di spedizione, fermo restando la possibilità da parte dell'Amministrazione di revocare, sospendere, rinviare l'uso per sopraggiunte cause di forza maggiore.
4. La concessione ha durata limitata all'iniziativa e deve tener conto anche del periodo di allestimento e smontaggio di eventuali strutture necessarie per l'organizzazione dell'iniziativa stessa. Il periodo di concessione autorizzato deve essere rigorosamente rispettato.
5. L'eventuale richiesta scritta di proroga del periodo concesso può essere autorizzata, nel rispetto del calendario e della programmazione già avviata e previa corresponsione della tariffa d'uso.
6. La custodia delle opere esposte e delle correlate attrezzature e la guardiania delle sale non potranno essere garantite dal Comune di Morgex. L'apertura e la chiusura al pubblico dovranno essere previamente concordate con il Comune di Morgex.

Articolo 4

Modalità di utilizzo

1. All'atto della consegna dei locali, viene effettuato un sopralluogo congiunto con il titolare della concessione e il preposto del Comune di Morgex al fine di verificare lo stato dei luoghi.
2. Le sale, i locali, gli eventuali arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati al Comune di Morgex nello stato di fatto esistente al momento della consegna.
3. Al momento della riconsegna dei locali verrà effettuato un sopralluogo congiunto per rilevare se vi siano stati danni durante l'utilizzo.
4. Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo di tutti gli spazi:
 - a) fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione autorizzata;
 - b) non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né apporre scritte sui muri delle sale concesse o dei corridoi;
 - c) non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, degli arredi delle sale e dei servizi e non eseguire opere di qualsiasi genere senza formale autorizzazione all'Comune di Morgex;
 - d) non disporre propri arredamenti o attrezzature nelle sale senza espressa autorizzazione del Comune di Morgex;
 - e) non è ammessa la preparazione di cibi né all'interno né all'esterno del fabbricato;
 - f) non è ammesso introdurre animali;
 - g) è vietato manomettere o asportare i presidi antincendio presenti all'interno ed all'esterno del fabbricato;
 - h) è obbligatorio segnalare eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo della sala medesima;
 - i) è obbligatorio risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone;
 - j) al termine di ogni utilizzo della sala, provvedere alla pulizia, allo sgombero di tutto il materiale estraneo e al riassetto degli spazi utilizzati.

Articolo 5

Tariffe

1. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate con deliberazione di Giunta comunale. Il corrispettivo per l'utilizzo delle sale verrà versato dal richiedente almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. In caso di mancato utilizzo della sala con preavviso scritto inferiore a dieci (10) giorni, le somme corrisposte non verranno restituite.

Articolo 6

Utilizzo gratuito

1. La Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno" e la Regione autonoma Valle d'Aosta hanno diritto di utilizzare gratuitamente le sale.
2. Si intendono esentati dal pagamento delle tariffe la Pro-loco, l'Istituzione Scolastica Valdigne Mont-Blanc, la Biblioteca, il Gruppo teatrale locale, l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc.

Articolo 7

Responsabilità

1. Il concessionario è totalmente ed esclusivamente responsabile - civilmente e penalmente - per qualsiasi fatto od evento diretto od indiretto o danno arrecato a

- persone o a cose di proprietà di terzi o del Comune di Morgex, inerente e conseguente l'uso delle sale ed attrezzature concesse.
2. L'uso delle sale comporta il rispetto della normativa in materia di sicurezza nonché la custodia e la conservazione dei locali, delle strutture e degli oggetti presenti all'interno degli stessi, obblighi ai quali il concessionario dovrà ottemperare con la massima diligenza e correttezza.
 3. Il concessionario inoltre solleva il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento per furti relativamente alle opere esposte/strumentazioni tecniche e/o attrezzature e per infortuni subiti dall'utenza e/o dal personale incaricato dal Concessionario, verificatisi durante l'utilizzo dei locali.
 4. A seconda del tipo di attività, valutata di volta in volta dalla Giunta comunale, al concessionario potrà essere richiesto un deposito cauzionale.

Articolo 8 Risarcimento danni

1. Il Comune di Morgex, a seguito del sopralluogo finale, rileverà gli eventuali danni e provvederà direttamente alla loro riparazione, addebitandone il costo al concessionario.
2. In caso di inadempienza alla richiesta di risarcimento, previa stima dei danni, si avvierà il procedimento per la riscossione coattiva del credito, salva in ogni caso la facoltà del Comune di Morgex di denunciare l'accaduto all'Autorità competente.

Articolo 9 Divieto di subconcessione

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche temporanea o provvisoria, della concessione.

Articolo 10 Decadenza

1. Possono costituire cause di decadenza dalla concessione:
 - il mancato utilizzo della sala senza preventiva e motivata comunicazione
 - l'interruzione dell'attività del concessionario senza autorizzazione del Comune di Morgex;
 - l'uso improprio o non conforme a quello autorizzato.
2. La decadenza dalla concessione consegue alla semplice contestazione formale degli addebiti, senza alcuna necessità di disdetta o di ulteriori azioni da parte del Comune di Morgex, ed esclusa altresì ogni pretesa in capo al concessionario.

Articolo 11 Risoluzione

1. L'inadempienza o l'inosservanza di uno o più obblighi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dall'atto di concessione, comporterà la risoluzione della concessione stessa, previa diffida ad adempiere entro il termine stabilito.

Articolo 12 Norme finali

1. Nel caso di controversie il foro competente è quello di Aosta.